



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Bassano del Grappa, 11/01/2023

Spett.Le

Azienda Cliente

Oggetto: Legge di Bilancio 2023

Le disposizioni contenute nella **Legge di Bilancio** sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2023, tra le **principali novità in materia di lavoro** segnaliamo:

❖ **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITA'**

Viene ridotta al 5% (prima 10%) l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista per i premi di produttività erogati nell'anno 2023.

La norma si riferisce ai premi di risultato di ammontare variabile e connessi a incrementi di produttività, redditività, efficienza ecc. disposti dalla contrattazione aziendale o territoriale. Precisiamo quindi che non si tratta di premi erogati liberamente ai collaboratori.

Questa misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000 nell'anno precedente a quello in cui vengono percepiti i premi.

❖ **ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI**

Confermato anche per l'anno 2023, con alcune modifiche, l'esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

L'esonero per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 sarà pari al:

- **3% dei contributi** → se la retribuzione imponibile mensile sarà pari o inferiore ad euro 1.923,00;
- **2% dei contributi** → se la retribuzione imponibile mensile sarà superiore ad euro 1.923,00 ma non ad euro 2.692.

L'esonero sarà applicabile anche sulla tredicesima mensilità. Si attendono chiarimenti INPS per la corretta applicazione.

❖ **QUOTA 103**

Viene introdotta in via sperimentale, per l'anno 2023, un'ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato la c.d. "quota 103", che consente di conseguire la pensione anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni e con una anzianità contributiva di almeno 41 anni. I predetti requisiti devono maturare entro il 31/12/2023 ma l'istanza può essere presentata anche successivamente.

Al fine del conseguimento del requisito contributivo è previsto che i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS possano essere cumulabili gratuitamente.

La pensione anticipata "quota 103" non permette di svolgere lavoro subordinato o autonomo, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale purché il compenso non superi euro 5.000,00 lordi annui.

Per disincentivare l'utilizzo eccessivo di "quota 103" è previsto che, fino al compimento dell'età utile alla maturazione della pensione di vecchiaia, il trattamento erogabile non possa superare cinque volte il valore lordo mensile del

Via Sabbionara 47 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

C. F. e P. I.V.A. 04188180246

Tel. 0424/219291 Fax 0424/506670

info@hrconsulenza.it – www.hrconsulenza.it





Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

trattamento pensionistico minimo riconosciuto dall'INPS (per l'anno 2022 pari a 525,38 euro). Il valore della pensione non potrà quindi superare euro 2.626,90 mensili fino al compimento dei 67 anni.

❖ **INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**

Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata "quota 103" ma decidano di proseguire l'attività lavorativa.

Il riconoscimento dell'incentivo non è automatico ma è il lavoratore che deve decidere se:

1. continuare a versare la quota di contributi IVS a suo carico in modo da aumentare l'importo della pensione futura;
2. godere dell'incentivo non versando i contributi IVS a suo carico ma ricevendo il predetto importo direttamente in busta paga.

Qualora il dipendente opti per la seconda ipotesi il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento della quota di contribuzione a proprio carico.

Le modalità attuative saranno definite con Decreto Ministeriale da emanarsi entro la fine del mese di Gennaio 2023.

❖ **APE SOCIALE**

Viene prorogata fino al 31/12/2023 la possibilità di usufruire dell'APE Sociale.

L'APE Sociale consiste in una indennità erogata dall'INPS a determinate categorie di soggetti, ad esempio disoccupati, caregivers, invalidi civili, lavoratori dipendenti addetti a lavori gravosi e con un'età anagrafica non inferiore a 63 anni. L'indennità viene erogata fino all'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata.

L'importo viene erogato per 12 mensilità all'anno ed è pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può superare l'importo massimo mensile di euro 1.500.

❖ **OPZIONE DONNA**

Prorogata la possibilità di beneficiare della pensione anticipata con opzione donna. Le lavoratrici devono avere maturato, entro il 31/12/2022, un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Le lavoratrici devono essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- assistere al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuti 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- avere una documentata riduzione dell'attività lavorativa superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in situazione di crisi aziendale per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi. In questo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero dei figli.

❖ **ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA**

Le aziende private che assumono, con **contratto a tempo indeterminato**, lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, hanno diritto all'esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, per la durata di 12 mesi e nel limite massimo annuo di euro 8.000.

L'incentivo spetta anche nel caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

L'assunzione o la trasformazione devono avvenire nel corso dell'anno 2023.

Via Sabbionara 47 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

C. F. e P. I.V.A. 04188180246

Tel. 0424/219291 Fax 0424/506670

info@hrconsulenza.it – www.hrconsulenza.it





Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

❖ **PROROGA DEGLI INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE**

La legge di bilancio prevede la proroga per l'anno 2023 dei seguenti esoneri:

1. **esonero under 36** → esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per 36 mesi e nel limite massimo di euro 8.000 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato (anche trasformazioni di contratti a termine) di soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno di età al momento di costituzione del rapporto, o della sua trasformazione a tempo indeterminato, e che non abbiano mai avuto contratti a tempo indeterminato con il medesimo o diverso datore di lavoro;
2. **esonero per l'assunzione di donne svantaggiate** → esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 8.000 annui, sia per le assunzioni a tempo determinato (durata esonero massimo 12 mesi) che per le assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni di contratti a termine (durata esonero 18 mesi).

Entrambi gli incentivi sono subordinati all'autorizzazione della Commissione Europea.

❖ **PRESTAZIONI OCCASIONALI (EX VOUCHER)**

Viene elevato a 10 lavoratori a tempo indeterminato (prima il limite era di 5) il limite dimensionale riferito all'organico aziendale che legittima il ricorso ai contratti Presto (ex voucher).

Viene inoltre elevato il limite a euro 10.000 (prima 5.000 euro) dell'importo annuo che ciascun utilizzatore può destinare alla totalità dei prestatori.

❖ **CONGEDO PARENTALE**

La legge di Bilancio ha previsto un incremento della misura dell'indennità di congedo parentale, dal 30% all'80%:

- per la durata massima di un mese;
- da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino;
- in alternativa tra i genitori.

La presente disposizione non si applica per i casi in cui il congedo di maternità sia terminato entro il 31/12/2022.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Studio Associato HR
Bastianello F. & Tassarollo T.

Via Sabbionara 47 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
C. F. e P. I.V.A. 04188180246
Tel. 0424/219291 Fax 0424/506670
info@hrconsulenza.it – www.hrconsulenza.it

